

Responsabilita' civile Polizza Rami vari

La tua polizza

Numero: 74352171
Contraente C.U.B. S.A.L.L.C.A.

I tuoi riferimenti
Allianz

GERENZA DI MILANO
P.LE LODI 3
20137 MILANO
Telefono: 02 7216 1
Fax: 02 72162141

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Fascicolo Informativo
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Scheda di Polizza

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: C.U.B. S.A.L.L.C.A.
 Codice fiscale/Partita IVA: 97592940015
 Indirizzo: CORSO GUGLIELMO MARCONI 34
 C.A.P.: 10125 Città: TORINO (TO)

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/12/2016 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2017
 Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0
 Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)

Sezioni per l'Assicurato - C.U.B. S.A.L.L.C.A.	Premi lordi annui
R.C. generale	500,00
Totale	500,00

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 500,00 euro
 Periodicità del pagamento: in unica soluzione Prossima data di pagamento: non prevista
 Importo alla firma: 500,00 euro

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: nuovo Prodotto: MODELLO GENERICO RC


Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	409,00	22,25 %	91,00	500,00
Totale	409,00		91,00	500,00

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Composizione del premio rate successive (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Importo Imponibile di rata	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo di rata
R.C. generale	409,00	22,25 %	91,00	500,00
Totale	409,00		91,00	500,00



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

Condizioni di assicurazione

Premesso che è volontà della Spett.le C.U.B. S.A.L.L.C.A. mettere a disposizione dei propri iscritti la possibilità di assicurare quanto essi debbano rimborsare, ai sensi del C.C.N.L. e di eventuali norme integrative aziendali, per Ammanchi di cassa e Danni patrimoniali cagionati all'Azienda di Credito da cui dipendono, tra la

Spett.le C.U.B. S.A.L.L.C.A. (di seguito indicata come **Contraente**)

e

ALLIANZ S.P.A. (di seguito indicata come **Società**)

stipula la presente polizza, che assicura, alle condizioni tutte di seguito indicate

i dipendenti di Istituti di credito, iscritti al Sindacato Contraente,
che hanno inviato la loro adesione nei termini e nei modi dalle stesse previsti
(di seguito **Assicurati**)


Prima dell'adesione di un proprio iscritto alla presente polizza, il Contraente si obbliga a fornirgli una copia integrale delle presenti condizioni Generali e particolari di Assicurazione, in forma cartacea, unitamente al modulo di adesione, così come previsto dal Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010.
Nessun compenso è riconosciuto al Contraente.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Assicurato:	la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Società:	l'impresa assicuratrice;
Broker:	l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro:	il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Scoperto:	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
Franchigia:	parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;

Ammanco di cassa: deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti;

Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

AVVERTENZA:

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

2) Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

3) Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'Art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l'intermediario.

4) Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

5) Durata dell'Assicurazione

La presente assicurazione ha validità **dalle ore 24.00 del 31.12.2016 alle ore 24.00 del 31.12.2017** per la durata di **anni UNO**, senza tacito rinnovo.

6) Oneri fiscali


Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

7) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

8) Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario **ALTA BROKER SRL**; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con l'Impresa.



01K 00000743521711



Scheda di Polizza

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo, che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte all'Impresa dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente all'Impresa, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario stesso potranno intendersi come fatte all'Impresa soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'impresa nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed i/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

9) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

10) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

11) Sanctions Limitations Exclusion Clause

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

R. C. AMMANCHI DI CASSA ED R. C. PATRIMONIALE


SEZIONE A) - R. C. AMMANCHI DI CASSA

A.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori, anche determinate da errate operazioni relative alla gestione del bancomat, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. Con l'esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio italiano.



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

A.2. ESCLUSIONE DOLO ASSICURATO

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

A.3. ALTRE ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da furto, rapina ed estorsione;
- b) da ammanchi derivanti dal malfunzionamento del bancomat;
- c) da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- d) da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa ";
- e) da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano "ammanchi di cassa";
- f) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- g) da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza.

A.4. MASSIMALE - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

OPZIONE 1)

MASSIMALE euro 6.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo;

PREMIO LORDO euro 115,00

per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

euro 63,00

per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino alla scadenza della polizza.

OPZIONE 2)

MASSIMALE euro 10.000,00

che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo;

PREMIO LORDO euro 135,00

per le adesioni avvenute nei primi tre mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;

euro 74,00

per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino alla scadenza della polizza.

FRANCHIGIA

OPZIONE 1)


La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di euro 80,00 (ottanta) per ogni sinistro.

Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a euro 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.

OPZIONE2)

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di euro 100,00 (cento) per il primo sinistro e di euro 200,00 per il secondo sinistro e successivi.

SEZIONE B) - R.C. PATRIMONIALE



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

B.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

• GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

Si intendono comunque esclusi i rischi conseguenti alla concessione di mutui e prestiti in genere, nonché alla concessione di fidi e negoziazione titoli e alla gestione del bancomat.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS ed altre imposte), negli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

• GARANZIA DANNI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

B.2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

B.3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

B.4. CONDIZIONE AGGIUNTIVA

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nella garanzia di polizza i rischi conseguenti alla negoziazione titoli.

B. 5 MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui nelle pagine seguenti.


• FRANCHIGIA - SCOPERTO

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 150,00 (centocinquanta/00).

• ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da :

- ammanchi di cassa;
- operazioni relative alla gestione del bancomat;
- fatti dolosi dell'Assicurato;
- l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo,
- smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- attività connessa alla gestione del personale;
- azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

- danni da inquinamento;
- danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

SEZIONE C) - R.C. AMMANCHI DI CASSA e R.C. PATRIMONIALE

C.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Relativamente alle ipotesi IV) - IV)BIS e V) - V)BIS di cui alla Scheda che segue "**COMBINAZIONI DI GARANZIE**", premesso che gli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, possono cambiare le mansioni lavorative loro affidate, si conviene che le garanzie prestate con la presente Sezione valgono sia per la copertura "R.C. AMMANCHI DI CASSA", sia per la copertura "R.C. PATRIMONIALE", comprese le condizioni aggiuntive B.3 e B.4.

C. 2. MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui a pagine seguenti.

FRANCHIGIA - SCOPERTO

Per quanto riguarda gli ammanchi di cassa:

- la garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di euro 80,00 (ottanta) per ogni sinistro.

- dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a euro 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.

- relativamente alle OPZIONI IV)BIS e V) BIS la garanzia assicurativa è prestata con una franchigia di euro 100,00 per il primo sinistro e euro 200,00 per il secondo sinistro e successivi.

Per quanto riguarda la RC Patrimoniale per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 150,00 (centocinquanta/00).

MASSIMALE euro 75.000,00 PER ANNO


COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)

I° IPOTESI
 GARANZIA B1 + B2: MASSIMALE euro 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI euro 25.000,00 PER SINISTRO
 Premio Annuo euro 20,00 - Adesioni II semestre euro 11,00

II° IPOTESI
 GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4 MASSIMALE euro 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
 Premio Annuo euro 50,00 - Adesioni II semestre euro 28,00

III° IPOTESI
 GARANZIA B1 + B2 + B4 MASSIMALE euro 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
 Premio Annuo euro 86,00 - Adesioni II semestre euro 47,00

IV° IPOTESI



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4 AMMANCHI CASSA	MASSIMALE euro 25.000,00 PER SINISTRO - euro 75.000,00 PER ANNO + MASSIMALE euro 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo euro 140,00 - Adesioni II semestre euro 77,00
IV° BIS IPOTESI GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4 AMMANCHI CASSA	MASSIMALE euro 25.000,00 PER SINISTRO - euro 75.000,00 PER ANNO + MASSIMALE euro 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo euro 160,00 - Adesioni II semestre euro 88,00
V° IPOTESI GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4	MASSIMALE euro 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE euro 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo euro 190,00 - Adesioni II semestre euro 105,00
V° BIS IPOTESI GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4	MASSIMALE euro 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA MASSIMALE euro 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo euro 210,00 - Adesioni II semestre euro 115,00
VI° IPOTESI - GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4	MASSIMALE euro 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo euro 100,00 - Adesioni II semestre euro 55,00
- Garanzia B1 + B2 + B3 + B4	MASSIMALE euro 200.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO Premio Annuo euro 200,00 - Adesioni II semestre euro 110,00

PREMI DAL 01.04.2017 AL 31.12.2017

R.C. AMMANCHI DI CASSA

OPZIONE 1)

MASSIMALE euro 6.000,00 PREMIO LORDO euro 95,00

OPZIONE 2)

MASSIMALE euro 10.000,00 PREMIO LORDO euro 111,00


R.C. AMMANCHI DI CASSA E PERDITE PATRIMONIALI

IV° IPOTESI

GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4
AMMANCHI CASSA MASSIMALE euro 25.000,00 PER SINISTRO - euro 75.000,00 PER ANNO +
MASSIMALE euro 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio euro 116,00

IV° BIS IPOTESI

GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4
AMMANCHI CASSA MASSIMALE euro 25.000,00 PER SINISTRO - euro 75.000,00 PER ANNO +
MASSIMALE euro 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio euro 132,00



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

V° IPOTESI

GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4 MASSIMALE euro 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA
 MASSIMALE euro 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
 Premio euro 156,00

V° BIS IPOTESI

GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4 MASSIMALE euro 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA
 MASSIMALE euro 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
 Premio euro 173,00

PREMI TRIMESTRALI DALL' 01.10.2017 AL 31.12.2017

R.C. AMMANCHI DI CASSA

OPZIONE 1) MASSIMALE euro 6.000,00 PREMIO LORDO euro 31,50

OPZIONE 2) MASSIMALE euro 10.000,00 PREMIO LORDO euro 37,00

COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)

I° IPOTESI

GARANZIA B1 + B2 MASSIMALE euro 75.000,00 PER ANNO CON IL LIMITE DI euro 25.000,00 PER
 SINISTRO
 Premio euro 5,50

II° IPOTESI

GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4 MASSIMALE euro 50.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
 Premio euro 14,00

III° IPOTESI

GARANZIA B1 + B2 + B4 MASSIMALE euro 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
 Premio euro 23,50

IV° IPOTESI

GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4 MASSIMALE euro 25.000,00 PER SINISTRO - euro 75.000,00 PER ANNO +
 AMMANCHI CASSA
 MASSIMALE euro 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
 Premio euro 38,50

IV° BIS IPOTESI


GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4 MASSIMALE euro 25.000,00 PER SINISTRO - euro 75.000,00 PER ANNO +
 AMMANCHI CASSA
 MASSIMALE euro 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
 Premio euro 44,00

V° IPOTESI

GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4 MASSIMALE euro 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA
 MASSIMALE euro 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
 Premio euro 52,50

V° BIS IPOTESI

GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4 MASSIMALE euro 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO + AMMANCHI CASSA
 MASSIMALE euro 10.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
 Premio euro 57,50



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

VI° IPOTESI

- GARANZIA B1 + B2 + B3 + B4 MASSIMALE euro 100.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio euro 27,50

- Garanzia B1 + B2 + B3 + B4 MASSIMALE euro 200.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
Premio euro 55,00

SEZIONE D)

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti di Istituti di Credito.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS e altre imposte), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

Sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo : raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

Sono compresi anche i danni derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli.

- GARANZIA DANNI


La Società si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

- ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da :

- ammanchi di cassa;
- operazioni relative alla gestione del bancomat;
- fatti dolosi dell'Assicurato;
- l'attività di consulenza, il mancato raggiungimento del risultato o l'insuccesso di iniziative prese a qualunque scopo, le conseguenze di decisioni discrezionali;
- smarrimento, distruzione, deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore;
- incendio, furto, rapina, sottrazione di cose;
- attività connessa alla gestione del personale;
- azioni commesse per creare illecito profitto a chiunque;
- danni da inquinamento;
- danni da interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi.

1. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino ad un massimale di euro 5.164,57.

2. FRANCHIGIA - SCOPERTO

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 (mille/00).

SEZIONE D) PERDITE PATRIMONIALI - CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

I° IPOTESI

MASSIMALE euro 51.000,00 PER ANNO
CON IL LIMITE DI euro 20.000,00 PER SINISTRO

Premio Annuo euro 120,00 - Adesioni II semestre euro 70,00

II° IPOTESI

MASSIMALE euro 51.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo euro 150,00 - Adesioni II semestre euro 80,00

III° IPOTESI

MASSIMALE euro 103.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo euro 200,00 - Adesioni II semestre euro 120,00

IV° IPOTESI

MASSIMALE euro 206.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo euro 250,00 - Adesioni II semestre euro 150,00

V° IPOTESI

MASSIMALE euro 258.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO

Premio Annuo euro 300,00 - Adesioni II semestre euro 180,00

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE VALIDE PER LA SEZIONE D)


1. VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato in conseguenza di fatto avvenuto nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione

Le garanzie di polizza sono altresì operanti per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e che non siano state comunque conosciute prima della validità della garanzia per fatti avvenuti nei due anni precedenti la stipula dell'assicurazione.

Tale estensione della validità della garanzia è limitata agli Assicurati che erano già stati assicurati per gli stessi rischi nei due anni precedenti.

2. GARANZIA POSTUMA



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

La polizza, con il pagamento di una annualità assicurativa, consente, a chi ha cessato l'attività lavorativa o ha cambiato attività, di poter disporre di una ulteriore garanzia per il risarcimento dei danni causati durante il periodo lavorativo (ed avvenuti durante il periodo di validità della polizza), e denunciati nei successivi sei dalla scadenza della sua adesione. Il massimale assicurato rimane unico per l'intera durata della garanzia (periodo di polizza più garanzia postuma), anche nel caso in cui le denunce dovessero pervenire in anni diversi.

3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla Società, per il tramite della Spett. Alta Broker Srl, deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. Alla denuncia l'Assicurato deve allegare la fotocopia della sua disposizione di bonifico per il pagamento del premio, oltre agli altri documenti necessari alla definizione del sinistro.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti convenuti, a fronte dell'avvenuto invio della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di Credito di appartenenza, attestante l'intervenuto rimborso del danno nonché della copia del bonifico di pagamento del premio.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.P.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE comuni alle SEZIONI A) B) C) e D)

1. MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le adesioni alla presente polizza devono avvenire mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione e pagamento di bonifico, con valuta a favore del beneficiario entro i 7 gg. successivi, sul c/c premi intestato alla Spett. Alta Broker Srl, appositamente dedicato dal Broker all'incasso dei premi della presente polizza.

La copia della scheda di adesione e della disposizione del bonifico vanno inviate al Broker/Agenzia nei giorni immediatamente successivi, al fax nr. 010.9868018, mentre una copia va consegnata al Contraente.

La ricevuta del fax va trattenuta dall'Assicurato ai propri atti, a comprova dell'avvenuta adesione.

Nei confronti di ciascun Assicurato, la garanzia decorre dalle ore 24 del 31/12/2016, se la disposizione di bonifico come sopra è effettuata entro tale data.

Per gli Assicurati che effettueranno il pagamento successivamente, la garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno della disposizione del bonifico come sopra, purchè la valuta per il beneficiario non sia superiore ai 7 gg. successivi.

2. VARIAZIONI

La combinazione di garanzie scelta dall'Assicurato al momento dell'adesione non può essere successivamente modificata, a meno che non intervengano variazioni nelle mansioni che renda necessario applicare la garanzia di una sezione diversa.

La richiesta di variazione dovrà essere inviata al Broker, accompagnata dalla documentazione comprovante il cambio delle mansioni; la modifica della garanzia sarà operante dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice, semprechè sia stata nel frattempo pagato l'eventuale premio integrativo.

3. VALIDITA' DELLA GARANZIA per le Sezioni A) B) C)

L'assicurazione vale per:

I sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto.

Le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purchè si riferiscano a sinistri verificatisi nel corso di validità del contratto.


4. PRECISAZIONI

D'accordo fra le parti si conviene che :

in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro;

Tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente, il Broker e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;

Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali è possibile stipulare copertura assicurativa con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Le condizioni saranno concordate di volta in volta tra l'Assicurato e la Compagnia, per il tramite del Broker/Agenzia.



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

Comunque, nessuna copertura assicurativa potrà avere durata oltre il 31/12/2017, data di scadenza della polizza.

5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla Società, per il tramite della Spett. Alta Broker Srl, deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.

Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.C.

Le parti concordano che all'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno, oltre i restanti documenti su indicati.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

Per differenze di cassa superiori a euro 516,46 è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammanco.

6. REGOLAZIONE DEL PREMIO

La Spett. Alta Broker Srl ha l'obbligo di comunicare:

- al 30/04/2017 le adesioni pervenute tra 31/12/2016 e il 31/03/2017;
 - al 30/07/2017 le adesioni pervenute tra l'01/04/2017 e il 30/06/2017;
 - al 31/10/2017 per le adesioni pervenute tra l'01/07/2017 e il 30/09/2017;
 - al 31/01/2018 per le adesioni pervenute tra l'01/10/2017 e il 31/12/2017,
- per permettere alla Società l'emissione delle relative appendici di regolazione del premio.

Le adesioni devono tassativamente essere elencate su foglio Excel, contenente i seguenti dati minimi:

- Generalità dell'assicurato (Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale);
- Istituto di Credito di appartenenza;
- Data dell'adesione;
- Combinazione prescelta
- Premio pagato.

L'omesso inserimento di una o più adesioni nell'elenco suddetto non comporterà la cessazione della garanzia nei confronti dell'Assicurato che potrà dimostrare l'avvenuto adempimento dei suoi obblighi, ferme restando le norme vigenti in materia di responsabilità del Broker.

7. CLAUSOLA ARBITRALE


Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, potranno essere deferite, su accordo delle parti, alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

Sede dell'arbitrato in Genova.

8. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, l'Assicurato e la Società possono, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato, inviando la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno.

La Società si impegna a comunicare il recesso inviato all'Assicurato anche al Contraente.

La Società si impegna a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso il Broker, il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12/2017, al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 22,25%.

L'Assicurato che ha ricevuto comunicazione di recesso non può più aderire alla polizza, nemmeno con una combinazione di garanzie diversa.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE.

Il ????Contraente dichiara che :

- nell'ultimo triennio non ha subito sinistri a causa di furto, rapina o atti dolosi;
 - le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
- Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare nel testo di polizza.

il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

acconsente

- al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

NON acconsente (*)

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Allianz SpA, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo Allianz SpA, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per


finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsente"). Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

IL CONTRAENTE

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti, società;
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;



01K 00000743521711




Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;

Il Contraente dichiara inoltre di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.



01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza


Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:
 - il Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, le Condizioni di assicurazione.
 - **copia del documento "Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti"** conforme al modello 7A, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
 - **copia del documento "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione del contratto"** conforme al modello 7B, Regolamento Isvap 5/2006 e successive modifiche e/o integrazioni;
- di impegnarsi a consegnare a ciascun Assicurato copia del Fascicolo Informativo composto da Nota Informativa, incluso Glossario e Condizioni di assicurazione o, nei casi previsti dall' art. 30 del Regolamento IVASS 35/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, copia delle Condizioni di assicurazione esonerando, così, l'Intermediario ed Allianz S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancata ottemperanza a tale obbligo;
- di essere consapevole che in caso di aggravamento del rischio deve darne comunicazione scritta all'Impresa e che li aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile;
- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.


Sottoscritto il _____, in _____

Allianz S.p.A.



Firma del Contraente/Legale Rappresentante





01K 00000743521711



Polizza n. 74352171

Scheda di Polizza

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive comuni alle Sezioni A) B) C) e D):

- Art. 1) MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE
- Art. 3) VALIDITA' DELLA GARANZIA
- Art. 5) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
- Art. 6) REGOLAZIONE DEL PREMIO
- Art. 7) CLAUSOLA ARBITRALE
- Art. 8) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Nonché le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive valide per la Sezione D:

- Art. 1) Validità della garanzia
- Art. 3) obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Nonché i seguenti articoli delle Norme che Regolano la Gestione del Contratto:

- Art. 2) Altre assicurazioni**
- Art. 3) Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**
- Art. 4) Variazioni del rischio**

IL CONTRAENTE

Firma del Contraente/Legale Rappresentante



- di essere stato informato dall'Intermediario che la presente proposta e' adeguata rispetto alle sue esigenze assicurative o previdenziali

Firma del Contraente/Legale Rappresentante

